



Il Presidente

**ORDINANZA n.34 del 18/04/2020**

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Comune di Paolisi (BN).**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione CAMPANIA;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “ *1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;

**VISTO** l'art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “*Attuazione delle misure di contenimento*” che, al comma 1, dispone “*Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune*”



Il Presidente

*specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;*

**VISTO** l'art. 3 del medesimo decreto legge n. 19/2020, rubricato “ *Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale*”, a mente del quale “ *1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente*”;

**VISTO** il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quelle previste con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

**VISTA** l'Ordinanza n.29 dell'8 aprile 2020, con la quale, sulla base delle disposizioni legislative ivi citate e per le motivazioni ivi indicate, con riferimento al territorio del Comune di Paolisi (BN), con decorrenza immediata e fino al 18 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti e salvo ogni adeguamento eventualmente necessario in conseguenza di sopravveniente normativa statale, sono state adottate, fra l'altro, le seguenti, ulteriori misure:

*“a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;  
b) divieto di accesso nel territorio comunale;  
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.*

*2. E' fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020, 22 marzo e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.*

*3. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente.*



Il Presidente

4. *La ASL competente assicura il rafforzamento e l'ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni. ...*”

### **PRESO ATTO**

-che, con nota prot. 1967, pervenuta nella serata odierna, l'Unità di Crisi regionale, sulla base delle informazioni acquisite dal competente Dipartimento di prevenzione della ASL di Benevento e del consulto del team tecnico-scientifico ed epidemiologico a supporto della stessa Unità di crisi, ha rappresentato l'opportunità di prorogare per il Comune di Paolisi il complessivo impianto delle misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate in rafforzamento di quelle disposte in sede nazionale e regionale, dando atto di un nuovo micro *cluster* nell'ambito dei nuclei familiari di alcuni lavoratori extracomunitari residenti nel territorio, ubicati in domicili precari che rendono estremamente difficoltoso e complicato l'isolamento;

- che il Sindaco di Paolisi, con nota prot.3110, ad oggetto “Integrazione sulla situazione epidemica del Comune di Paolisi- individuazione struttura per ospitare”, all'esito di riunione del Centro Operativo Comunale relativo alle 25 positività al COVID19 rilevate nel territorio comunale, ha comunicato che si è ritenuto necessario “*che sia affrontato il problema della separazione tra i soggetti COVID19 risultati POSITIVI al tampone e i loro conviventi risultati negativi al tampone-. Il problema maggiore è stato riscontrato tra i soggetti extracomunitari in quarantena domiciliare con sorveglianza attiva e non -. Pertanto è stata individuata una struttura ricettiva sita in Paolisi .... per ospitare i soggetti extracomunitari conviventi con COVID19 , risultati negativi*”; e che il C.O.C. ha deciso “*di dare immediata attuazione alla requisizione della struttura per il tramite di apposita Ordinanza Sindacale che sarà emanata nella giornata di domani 19.aprile.2020 in modo da procedere al trasferimento dei soggetti come sopra individuati*”;

### **CONSIDERATO**

- che l'Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l'andamento dell'infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un'analisi previsionale di *forecast* mediante algoritmi basati su "*exponential smoothing method*" e "*machine learning*";

- che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo sopra indicato, attestano che nella attuale fase della pandemia occorre non allentare le misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate;

-che, sulla base delle informazioni acquisite, risulta ancora necessaria la prosecuzione delle attività di accertamento della catena dei potenziali contatti stretti, con specifico riferimento ai componenti del cluster di lavoratori extracomunitari sopra citati;

### **RAVVISATO**



Il Presidente

-che, sulla base di quanto rappresentato, con riferimento al territorio comunale di Paolisi, non risultano venuti meno i presupposti a base dell'Ordinanza n.29 dell'8 aprile 2020, e pertanto occorre confermare le misure di contenimento e prevenzione in essere nelle more della adozione ed esecuzione dell'Ordinanza sindacale di requisizione, convenuta in seno al C.O.C. in data odierna per assicurare l'isolamento e l'adeguato presidio dei diversi componenti del cluster dei lavoratori sopra citati e del completamento della puntuale ricostruzione della catena dei relativi contatti stretti sul territorio comunale;

-che all'uopo appare congruo prorogare per ulteriori n.3 giorni le misure restrittive di cui alla citata Ordinanza n.29 dell'8 aprile 2020, salva ogni ulteriore determinazione, anche all'esito della informativa di competenza della ASL in merito alla successiva evoluzione della situazione in atto e delle attività epidemiologiche svolte;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTO** l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "*1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*";

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica,



Il Presidente

ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;  
emana la seguente

### **ORDINANZA**

1. Ferme restando le misure statali e regionali già vigenti a fini di contenimento e di prevenzione del contagio nel territorio regionale, con decorrenza dal 19 aprile 2020 e fino al 21 aprile 2020, salva ogni ulteriore determinazione eventualmente necessaria sulla base della informativa che sarà svolta dalla competente ASL, con riferimento al Comune di Paolisi (BN) sono prorogate le seguenti misure, disposte con Ordinanza n.29 dell'8 aprile 2020 (pubblicata sul BURC n. 70 dell'8 aprile 2020):

- a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
- b) divieto di accesso nel territorio comunale;
- c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

2. E' fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi del DPCM 10 aprile 2020 e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

3. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente.

4. L'ASL competente assicura il rafforzamento e l'ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni.

5. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente ordinanza è altresì notificata all'Unità di Crisi regionale, al Comune di Paolisi (BN), alla ASL competente e ai Prefetti della Regione.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA